

REGOLAMENTO ELETTORALE **VOLONTAROMAGNA**

* * *

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Campo di applicazione e finalità

1. Le presenti disposizioni comuni si applicano sia alle assemblee elettive dell'associazione qualora il numero degli associati non superi i cinquecento ETS, quanto a quelle in cui tale numero venga superato.
2. Il presente regolamento è formato ai sensi degli artt. 7, 9 e 11 dello Statuto e disciplina le procedure elettorali che dovranno essere adottate per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Le norme in esso contenute potranno essere aggiornate al modificarsi dello Statuto, della normativa riguardante i CSV o secondo altre determinazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.
3. Quanto previsto in ordine alle procedure elettorali si stabilisce che possa essere svolto e ritenuto valido anche in modalità telematica laddove non fosse possibile realizzarlo in presenza e secondo il disposto dell'art. 8.8 dello Statuto. Con la delibera di convocazione dell'assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo delibererà se l'adunanza si debba svolgere in presenza o a distanza, fermo restando che le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto con opportune modalità operative.

Art. 2 – Principi

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ciascun aderente all'associazione, in persona del proprio legale rappresentante o suo delegato, ha diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, di esercitare il diritto di voto attivo e passivo, eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
2. Ogni rappresentante di ente socio può essere portatore di non più di 1 (una) delega conferita da altri enti soci.

Art. 3 – Operazioni preliminari: candidature

1. Entro 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva (unitaria o in modalità separata), il Consiglio Direttivo trasmette la relativa convocazione nella quale sarà riportato l'invito ai soci a proporre, non oltre 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea elettiva, le candidature per la elezione a componente del consiglio direttivo e/o dell'organo di controllo. L'invito a proporre le candidature può essere pubblicato anche sul sito web di VolontaRomagna.

Sette giorni prima dell'assemblea elettiva sarà data ampia pubblicità attraverso il sito web di VolontaRomagna delle candidature pervenute e verificate dalla commissione elettorale.

2. Per ciascun organo sociale, ogni ente aderente potrà proporre, indicandone le generalità, una sola candidatura di persona fisica che aderisce all'ente socio proponente e che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dagli artt. 7 e 11 dello Statuto e dal presente Regolamento. Gli aderenti iscritti da meno di tre mesi all'associazione non hanno diritto di voto, ma possono proporre una candidatura.
3. Ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto, al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, ogni associazione socia, ovvero ogni

federazione di associazioni o “filiera” associativa, o snodo territoriale di rete associativa o ente di secondo livello, anche se aventi diversa natura giuridica (ad. es. odv e aps) e di cui facciano parte altre associazioni socie, potrà indicare solamente un candidato, indipendentemente dall’ambito territoriale, al Consiglio Direttivo e agli altri organi sociali.

4. La preliminare verifica formale del rispetto dei requisiti di eleggibilità di ciascuno dei candidati, delle procedure, delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dalla Commissione Elettorale.

5. I candidati pervenuti saranno inseriti in ordine alfabetico in una lista per ogni ambito territoriale corrispondente alle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 4 – Operazioni preliminari: nomina e compiti della Commissione Elettorale

1. Il Consiglio Direttivo uscente, nella seduta in cui delibera la convocazione dell’Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale che svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni. Essa è formata da 3 componenti designati dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri o i componenti dell’organo di controllo uscenti e non ricandidabili, appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, e coordinata da uno dei funzionari dello staff di direzione di VolontaRomagna. In caso di assemblee separate il Coordinatore della Commissione Elettorale designerà un suo delegato dello staff di direzione. In mancanza di un consigliere o componente dell’organo di controllo rieleggibile o di sua indisponibilità, il Consiglio Direttivo potrà cooptare a tale incarico un socio di uno degli enti aderenti a VolontaRomagna, in relazione al proprio ambito territoriale.

Art. 5 – Costituzione del seggio elettorale

1. La Commissione Elettorale predisporrà tempestivamente quanto necessario per l’organizzazione del seggio elettorale presso la sede (unica, in caso di assemblea unitaria, o decentrata nei tre collegi territoriali, in caso di assemblea separata) in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

2. Ciascun seggio dovrà essere organizzato in modo da garantire un ordinato e regolare svolgimento delle operazioni di voto. Trattandosi di voto a scrutinio segreto, dovrà essere predisposta l’urna di votazione e verificata la presenza di tutto il materiale necessario per il compimento delle operazioni di voto.

3. La Commissione Elettorale provvederà a predisporre ed autenticare un numero di schede elettorali equivalente al numero dei votanti. Fuori del caso previsto dal successivo articolo 12, può essere utilizzata un’unica scheda per la votazione dei consiglieri e del componente dell’Organo di controllo. Le schede per il voto dovranno riportare la sigla di un componente della Commissione elettorale e il timbro associativo.

4. Al termine delle operazioni di voto, viene redatto immediatamente a cura del segretario il relativo verbale, che il presidente dell’assemblea legge ai presenti per l’approvazione.

Art. 6 – Determinazione del numero dei candidati eleggibili e delle preferenze esprimibili

1. All’apertura dei lavori, il presidente dell’assemblea elettiva invita gli associati a designare due scrutatori che affiancheranno la Commissione Elettorale nelle operazioni di spoglio. Il Coordinatore della Commissione Elettorale fungerà da segretario verbalizzante.

Indi, il presidente dell’assemblea richiama le norme statutarie in tema di elezione degli organi sociali, ed in particolare:

- a) per l'elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, onde favorire il massimo di partecipazione e democraticità, il territorio romagnolo si articola in tre collegi elettorali, corrispondenti alle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- b) la lista per ciascun collegio elettorale sarà composta da un minimo di 7 (sette) candidati per la carica di consigliere e di 2 (due) candidati per quella di componente dell'Organo di controllo, indicati con nome, cognome, data di nascita e associazione di appartenenza.
- c) in sede di Assemblea elettiva (unitaria o separata), ogni associato vota nel collegio ove ha sede legale e potrà esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze per la carica di consigliere e di 1 (una) per quella di componente dell'Organo di controllo, unicamente per i candidati indicati nella lista del rispettivo collegio elettorale di appartenenza;
- d) una volta predisposte le graduatorie per ogni lista, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista di ciascun collegio, fino al completamento dei seggi disponibili. In caso di decadenza per qualunque motivo di un membro, esso viene sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo collegio elettorale;
- e) in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Art. 7 - Operazioni di voto

1. Per ogni rappresentante di Ente socio che manifesta la propria volontà di votare, il componente della Commissione Elettorale che sovrintende alle operazioni, accertata la legittimità a votare mediante verifica dell'identità e dell'adesione all'Ente socio rappresentato, consegna una scheda elettorale.
2. Il rappresentante di Ente socio esercita il suo diritto di voto esprimendo le preferenze in numero non superiore a quanto previsto.
3. Una volta che ha espresso le proprie preferenze, il rappresentante di Ente socio, inserisce la scheda elettorale, piegata in modo da non lasciar intravedere le preferenze espresse, presso l'urna alla presenza del componente della Commissione Elettorale.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, il Coordinatore ed un componente delegato della Commissione Elettorale e i due scrutatori designati dall'assemblea procedono, in luogo riservato, all'apertura dell'urna di votazione e al conteggio dei voti.
2. Aperta l'urna, gli scrutatori prelevano una scheda alla volta, la dispiegano e la passano al componente della Commissione Elettorale, il quale dichiarerà le preferenze in essa espresse. Il Coordinatore della Commissione Elettorale fungerà da segretario verbalizzante delle operazioni di voto, registrando nell'apposito elenco, le preferenze dichiarate. Le schede così scrutinate vengono conservate in apposito plico.
3. Il componente delegato della Commissione Elettorale, qualora dispiegata la scheda verifichi che le preferenze espresse sono in numero superiore al consentito ne dichiara la nullità dopo averla fatta visionare al Coordinatore. Tale scheda verrà conservata in apposito plico.
4. Il componente delegato della Commissione Elettorale, qualora dispiegata la scheda verifichi che non è stata espressa alcuna preferenza, ne dispone la conservazione in apposito plico.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il componente delegato della Commissione Elettorale dispone il conteggio di tutte le schede, valide o dichiarate nulle o senza preferenza, in modo da verificare l'esatta corrispondenza del loro numero con il numero dei rappresentanti degli Enti soci

ammessi al voto. Verificata tale corrispondenza, trasmette immediatamente i risultati al Coordinatore della Commissione Elettorale.

6. Il Coordinatore della Commissione Elettorale, quindi, coadiuvato dal componente delegato definisce l'elenco delle preferenze ottenute dai candidati per ogni lista e lo sottoscrive. In caso di Assemblee separate, tale ultima operazione viene svolta in sede di Assemblea generale, sulla base delle risultanze delle operazioni di voto svoltesi a livello di collegio provinciale, i cui verbali sono recati dai delegati designati in tale sede.

Art. 9 – Proclamazione dei risultati

1. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ogni lista di collegio provinciale. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. I non eletti subentreranno in caso di rinuncia o decadenza di uno degli eletti.

2. Tutte le operazioni di voto e di scrutinio vengono immediatamente verbalizzate in apposito documento che viene sottoscritto dal Coordinatore della Commissione Elettorale e da almeno un componente. In particolare da tale documento dovranno risultare: il numero dei votanti, il numero delle schede valide, il numero delle schede nulle, il numero delle schede che non recano alcuna preferenza, le preferenze accordate a ciascun candidato, l'elenco dei candidati proclamati eletti.

3. I candidati eletti vengono proclamati dal Coordinatore della Commissione Elettorale, dando lettura del verbale di cui al comma precedente, una volta terminate le operazioni di scrutinio.

4. Copia del verbale sottoscritto in originale viene allegato al verbale di Assemblea.

5. Copia del verbale, insieme a tutte le schede scrutinate e agli elenchi dei rappresentanti degli Enti soci che hanno espresso il loro voto e all'elenco dei candidati ordinati per preferenze, vengono conservati e messi a disposizione, per essere consultati dagli Enti soci o dai componenti dell'Organo di controllo, dietro richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione il quale è tenuto a provvedere nel minor tempo possibile.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ASSEMBLEE ELETTIVE SEPARATE PROVINCIALI

Art. 10 – Assemblee elettive separate provinciali

1. Come previsto dagli artt. 8.10 e 8.12 dello Statuto, nel caso il numero degli associati superi i cinquecento ETS, l'Assemblea elettiva unitaria potrà svolgersi anche attraverso assemblee provinciali, separate e contestuali, che riuniscono i soci aventi sede rispettivamente nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, all'uopo convocate.

In tal caso, nella delibera di convocazione dell'Assemblea elettiva separata da svolgersi a livello provinciale, il Consiglio Direttivo fisserà l'unica data e ora in cui contestualmente si terrà la seduta, nonché la sede dell'adunanza. Nella predetta delibera verrà fissata la data di convocazione anche per l'Assemblea elettiva generale che avrà il compito di ratificare i risultati delle operazioni di voto svoltesi nelle Assemblee elettive separate. Si applica la seconda parte dell'art. 8.13 dello Statuto.

2. Il Presidente e i vicepresidenti dell'Associazione presiederanno rispettivamente ciascuna Assemblea elettiva separata, fermo restando che ciascuno non potrà essere assegnato a dirigere l'assemblea separata della provincia di appartenenza. In qualità di presidenti dell'assemblea elettiva separata avranno la funzione di conduzione e moderazione della stessa e dovranno sovrintendere alle operazioni di voto, di spoglio.

3. Il Coordinatore della Commissione elettorale assegnerà un componente della stessa a sorvegliare lo svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Il Coordinatore della Commissione Elettorale o un suo delegato dello staff di direzione da questi designato, unitamente al componente della Commissione Elettorale assegnato a ciascuna Assemblea elettiva separata, coadiuveranno il presidente dell'assemblea.
5. Le operazioni di voto si devono svolgere contestualmente presso le sedi in cui sono state convocate le assemblee separate.
6. Dichiarati aperti i lavori, il presidente dell'Assemblea elettiva separata invita gli associati a designare due scrutatori fra i presenti non candidati, affinché affianchino il Coordinatore della Commissione Elettorale (o il suo delegato) ed il componente della Commissione Elettorale nelle operazioni di spoglio. Il Coordinatore della Commissione Elettorale (o il suo delegato) o il componente della Commissione Elettorale fungeranno da segretario verbalizzante delle operazioni di voto.
7. A mente dell'art. 8.13 dello Statuto, i due scrutatori avranno anche la funzione di delegati dell'assemblea elettiva separata in Assemblea generale recando il verbale contenente i risultati delle operazioni di voto svoltesi a livello provinciale.
8. Introducendo i lavori assembleari, il presidente richiama le norme statutarie in tema di elezione degli organi sociali per il caso in cui il numero degli associati superi i cinquecento ETS, ed in particolare:
 - a) per l'elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12), onde favorire il massimo di partecipazione e democraticità, il territorio romagnolo si articola in tre collegi elettorali, corrispondenti alle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
 - b) a ciascun collegio sono assegnati cinque seggi in Consiglio Direttivo e uno nell'Organo di Controllo (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12);
 - c) per ciascun ambito territoriale provinciale verranno eletti 5 (cinque) consiglieri e 1 (uno) componente dell'Organo di controllo (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12), da scegliere in una lista di candidati per ciascun collegio, come proposti dai soci.
 - d) La lista per ciascun collegio elettorale sarà composta da un minimo di 7 (sette) candidati per la carica di consigliere e di 2 (due) candidati per quella di componente dell'Organo di controllo, indicati con nome, cognome, data di nascita e associazione di appartenenza.
 - e) in sede di Assemblea elettiva, ogni associato vota nel collegio ove ha sede legale e potrà esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze per la carica di consigliere e di 1 (una) per quella di componente dell'Organo di controllo, unicamente per i candidati indicati nella lista del suo collegio.
 - f) tutte le operazioni di voto e di scrutinio vengono immediatamente verbalizzate, in duplice copia, in apposito documento che viene sottoscritto dal Coordinatore della Commissione Elettorale e dal componente delegato. In particolare, da tale documento dovranno risultare: il numero dei votanti, il numero delle schede valide, il numero delle schede nulle, il numero delle schede che non recano alcuna preferenza, le preferenze accordate a ciascun candidato, l'elenco dei candidati da proclamare eletti.
 - g) una volta predisposte le graduatorie per ogni lista, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista di ciascun collegio, fino al completamento dei seggi disponibili. In caso di decadenza per qualunque motivo di un membro, esso viene sostituito dal

primo dei non eletti nel medesimo collegio elettorale.

h) in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Art. 11 – Proclamazione dei risultati nell'Assemblea Generale

1. In sede di Assemblea generale, il Coordinatore della Commissione Elettorale, coadiuvato da un componente delegato definisce l'elenco delle preferenze ottenute dai candidati per ogni lista, sulla base delle risultanze delle operazioni di voto svoltesi a livello di collegio provinciale, i cui verbali sono recati dagli scrutatori-delegati designati in tale sede.

2. I candidati eletti vengono proclamati dal Coordinatore della Commissione Elettorale, dando lettura del verbale di cui al comma precedente, una volta terminate le operazioni di controllo dello scrutinio avvenuto in sede di assemblea separata provinciale.

3. Copia del verbale sottoscritto in originale viene allegato al verbale di Assemblea Generale.

4. Copia del verbale, insieme a tutte le schede scrutinate e agli elenchi dei rappresentanti degli Enti soci che hanno espresso il loro voto e all'elenco dei candidati ordinati per ambito territoriale e per preferenze, vengono conservati e messi a disposizione, per essere consultati dagli Enti soci o dai componenti dell'Organo di controllo, dietro richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione il quale è tenuto a provvedere nel minor tempo possibile.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO IN CASO DI ACCREDITAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE COME CENTRO DI SERVIZIO

Art. 12 – Disposizioni particolari per l'elezione dei componenti dell'Organo di controllo in caso di accreditamento come Centro di Servizio

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dal presente regolamento laddove applicabile, per l'elezione dei componenti dell'Organo di controllo, nel caso in cui l'associazione venga accreditata come Centro di Servizio, si osserveranno le seguenti disposizioni particolari:

a) i due membri saranno eletti dall'Assemblea (anche in eventuale modalità separata) sulla base di una lista unica per tutti i collegi, di candidati proposti secondo quanto disposto dal precedente articolo 3;

b) la lista unica sarà composta da un minimo di 3 (tre) candidati a componente dell'Organo di controllo, indicati con nome, cognome, data di nascita e collegio di appartenenza. I candidati pervenuti saranno inseriti nella lista in ordine alfabetico. Come previsto dall'art. 11.1 dello Statuto, i candidati possono essere scelti anche fra i non soci delle associazioni aderenti, avuto riguardo alla loro competenza e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 30 e 61 lett. k) del Codice del Terzo Settore;

c) ogni associato potrà esprimere un massimo di una preferenza. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino al completamento dei seggi disponibili. In caso di decadenza per qualunque motivo di un membro, viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Il terzo membro, con funzioni di presidente, sarà nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Disposizioni generali per le assemblee non elettive.

1. Le norme del presente regolamento laddove pertinenti, si applicano anche alle assemblee, generale e separate, non elettive ed anche in modalità a distanza.